

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RICERCA E  
COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento comunale sono le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative assegnate ai comuni dalla Regione Toscana in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque termali presenti nel territorio di competenza, così come disciplinate dalla L.R. n. 38 del 27 luglio 2004 recante "Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali", da qui in poi denominata "legge", e dal Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 11/R del 24 marzo 2009, da qui in poi denominato "regolamento regionale".

**Art. 2 - Principi generali**

1. Il Comune di Montopoli in Val d'Arno, in qualità di soggetto titolare delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali promuove e valorizza la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali del territorio nel rispetto dei seguenti principi:
  - Tutela e valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico delle aree ricadenti e circostanti all'ambito di perimetrazione delle concessioni minerarie, in conformità e totale rispetto delle previsioni vigenti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;
  - Perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica;
  - Sviluppo economico, sociale e sostenibile del territorio in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.
2. Nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il Comune di Montopoli V.A. si attiene ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal regolamento regionale.
3. Le funzioni amministrative gestionali attribuite dalla legge al Comune di Montopoli V.A. in materia di acque minerali, di sorgente e termali sono esercitate dal SUAP e dal Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente", secondo la disciplina dettata dal presente regolamento.
4. Il Settore III stabilisce la misura delle spese di istruttoria delle istanze disciplinate dalla legge e dal presente regolamento con determinazione dirigenziale del Settore III.
5. Nel prosieguo, le indicazioni concernenti le comunicazioni o la trasmissione di documentazione alla Regione devono intendersi all'ufficio regionale competente in materia di acque pubbliche.

**Art. 3 - Ricognizione della situazione esistente.**

1. Per la ricognizione della situazione esistente presso il comune di Montopoli V.A. si fa riferimento alle schede appositamente predisposte dalla Regione Toscana con le caratteristiche dei giacimenti esistenti.
2. Fatte salve nuove campagne d'indagine e ricerca, nel comune di Montopoli in Val d'Arno insiste giacimento oggetto di coltivazione denominato "Sorgente Tesorino" che in parte interessa porzioni dei comuni di Palaia e San Miniato, per complessivi 325 Ha di estensione, con le caratteristiche descritte dagli allegati al Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 1060 del 3 marzo 1997. Per la sua descrizione geometrica si fa riferimento al Verbale di delimitazione allegata al decreto del Prefetto di Pisa del 21 gennaio 1971 e riprodotto in Allegato A del presente regolamento, con adeguata corografia indicativa. Per la parte geognostica si fa riferimento alla ricerca relativa al "Nuovo programma generale di coltivazione (...)" redatto nel settembre 1996 dal geologo Marco Di Luca.
3. In relazione all'area di coltivazione indicata al comma 2 e ai sensi dell'art. 4 della legge, il Comune di Montopoli V.A. è l'ente locale nel cui territorio è ricompresa in misura prevalente l'area oggetto di coltivazione e pertanto è anche l'Ente a cui sono attribuite le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali.

**PARTE I**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA**

**Art. 4 - Presentazione e pubblicazione dell'istanza**

1. La richiesta del permesso di ricerca viene presentata al comune dove si trova la massima estensione dell'area territoriale di ricerca, conformemente a quanto disposto nell'art. 10 del regolamento regionale. Una copia dell'istanza di permesso ricerca è inviata alla Regione e ad eventuali altri comuni in cui ricade parte del territorio da concedere chiedendone la pubblicazione.
2. L'attore dell'istanza di permesso di ricerca si configura come soggetto "proponente" ai sensi della L.R. n. 10/2010 e ss. mm. ed ii. E' autorità competente quella in capo alla Regione Toscana.
3. Il richiedente l'istanza di permesso di ricerca (proponente) predispose un documento preliminare che illustra

il programma di ricerca contenente le informazioni e i dati necessari elencati:

- dall'art. 48 della L.R. n. 10/2010,
  - dall'Allegato A del regolamento regionale con le seguenti precisazioni:
    - 1 copia in formato digitale nei formati .doc o .odt per i testi, .xls o .ots per la tabelle, .dwg o .shp per mappe, disegni, cartografie con tematismi;
    - 3 copie in formato cartaceo, nonché i documenti indicati;
  - dall'allegato B del regolamento regionale in almeno tre copie.
4. La verifica di assoggettabilità del programma a Valutazione Impatto Ambientale (VIA) segue le procedure previste dal Capo III del Titolo II della L.R. n. 10/2010.
5. Lo Sportello Unico Attività produttive (SUAP) competente al ricevimento delle istanze di cui alla presente parte I, controlla la completezza formale della documentazione e verifica:
- a) che l'area individuata non si sovrapponga ad altri permessi di ricerca o concessioni presenti nel territorio proprio e dei comuni limitrofi, avvalendosi del supporto del Settore III;
  - b) l'ammissibilità della denominazione convenzionale del permesso di ricerca proposta.
6. In caso di omonimia convoca l'istante entro i successivi 10 giorni chiedendo la modifica della denominazione, dandone conseguente comunicazione agli enti interessati.
7. Il SUAP potrà chiedere le integrazioni formali alla documentazione presentata entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui venga ancora ravvisata la incompletezza formale della documentazione presentata, il SUAP comunica l'improcedibilità al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
8. Nel caso il SUAP ravvisi la completezza della documentazione, lo stesso provvede alla richiesta di pubblicazione dell'istanza, corredata da mappa catastale e piano parcellare forniti dall'istante, che rimarrà all'albo pretorio e sul sito telematico del comune e della regione per i 20 giorni previsti dal regolamento, attivando successivamente la procedura di cui al successivo art. 5.
9. A decorrere dalla pubblicazione dell'istanza i soggetti interessati hanno 60 giorni di tempo, naturali e consecutivi, per presentare le proprie osservazioni od opposizioni al comune competente. Il termine indicato è perentorio e decorso inutilmente tale termine le osservazioni e le opposizioni pervenute non saranno prese in considerazione.
10. Le eventuali osservazioni e/o opposizioni vengono inviate ai soggetti richiedenti per le controdeduzioni, che dovranno pervenire entro 30 giorni naturali e consecutivi. La richiesta di controdeduzioni sospende i termini del procedimento. Le osservazioni e/o opposizioni di carattere tecnico – geologico vengono inviate all'Ufficio del Genio civile competente per la valutazione tecnica.

#### **Art. 5 - Procedimento istruttorio e rilascio**

1. Il Responsabile del SUAP, entro il quinto giorno dall'inizio dell'istruttoria avvia la verifica del possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi del soggetto richiedente sulla base della documentazione allegata all'istanza. La verifica negativa implica il rigetto dell'istanza con le stesse modalità di cui al comma 7 dell'art. 4.
2. Entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza il responsabile del SUAP trasmette la stessa, corredata di tutta la documentazione tecnica, ai competenti uffici tecnici regionali del genio civile che collaboreranno all'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici del Genio civile trasmetteranno il proprio parere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della pratica. Gli uffici del Genio civile, ove lo ravvisino, potranno richiedere integrazioni una sola volta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal comune.
4. Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti al Genio civile (15 giorni), il SUAP provvede alla trasmissione della documentazione ai seguenti enti, previsti dalla legge all'art. 9 della legge:
- Settore III, Servizio Ambiente (per le prescrizioni sulle modalità di scarico delle acque emunte ai fini delle prove di portata);
  - AATO;
  - Regione, presso ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie;
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;
  - Ulteriori uffici ed enti preposti ad eventuali altri vincoli vigenti sul territorio (vincolo militare, idrogeologico, paesaggistico-ambientale, Autorità di bacino competente; ecc.).
5. I pareri di cui al comma 4 devono pervenire al comune entro e non oltre 30 giorni, in caso contrario il responsabile del procedimento SUAP può attivare le procedure di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 (conferenza di servizi), o vi prescinde proponendo motivatamente la conclusione del procedimento di cui al successivo comma 7.
6. Gli enti interpellati possono chiedere elementi integrativi una sola volta nel termine massimo di 15 giorni dal

ricevimento della richiesta di parere da parte del comune. Qualora gli uffici o gli enti interessati necessitino di elementi integrativi ai fini dell'espressione del parere, la successiva richiesta di documentazione fatta dal comune al soggetto richiedente dà luogo a sospensione dei termini del procedimento.

7. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni con l'emanazione del permesso di ricerca o con la comunicazione del diniego. Anche l'eventuale provvedimento di diniego verrà comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. L'atto di rilascio o diniego del permesso di ricerca viene trasmesso all'ufficio regionale competente ed al Genio civile competente.

8. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 8 ter della legge. La polizza sarà calcolata limitatamente alle spese sostenute per la ricerca mineraria, escludendo i costi per l'eventuale richiesta di riconoscimento ministeriale e deve avere validità per un periodo di almeno sei mesi superiore alla durata del permesso di ricerca.

9. Qualora siano presentate istanze concorrenti ai sensi e nei termini di cui all'art. 8 quater della legge, la conclusione del procedimento della prima istanza è differita fino al termine dell'istruttoria delle domande ammesse come concorrenti ai fini della valutazione comparata.

10. Il titolare del permesso di ricerca potrà ritirare l'autorizzazione solo presentando attestazione dell'avvenuto pagamento della prima annualità del canone.

#### **Art. 6 - Contenuti del permesso di ricerca**

1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene:
  - a) le generalità del titolare e il suo domicilio;
  - b) la durata del permesso di ricerca;
  - c) la superficie accordata per la ricerca con indicazione della misura in ettari per ogni comune interessato;
  - d) l'entità del canone annuo, determinato ai sensi dell'art. 10 della legge;
  - e) la data di inizio dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato;
  - f) l'indicazione degli oneri, obblighi, prescrizioni, condizioni e modalità di ricerca ai quali è subordinato il rilascio del permesso di ricerca.
  - g) La rappresentazione corografica (piano topografico, e catastale) sui quali è delimitata l'area oggetto del permesso di ricerca.
2. Il provvedimento comunale contiene altresì, ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. n. 20/2006, le prescrizioni relative alle modalità di scarico delle acque emunte ai fini delle prove di portata.

#### **Art. 7- Canone per la ricerca.**

1. Il Responsabile del SUAP, una volta acquisita prova del pagamento del canone per la ricerca provvede all'eventuale riparto dello stesso con eventuali altri comuni interessati all'area di ricerca.
2. I canoni successivi alla prima annualità sono da corrispondersi in unica soluzione, per ogni anno di validità del permesso di ricerca, entro un anno dal versamento della prima annualità (rif. comma 10 art. 5).
3. Ogni ritardo nel pagamento del canone annuo comporta le sanzioni previste dalla legge all'art. 31 comma 5.
4. Oltre i ventiquattro mesi nel ritardo del pagamento del canone il responsabile del SUAP avvia il procedimento di decadenza dal permesso di ricerca.

#### **Art. 8 – Comunicazione di inizio lavori**

1. Il titolare del permesso di ricerca comunica preventivamente la data dell'inizio dei lavori secondo quanto previsto all'art. 8 *quinquies* della legge, con le modalità che riterrà più consone quali comunicazione scritta presentata al protocollo per il comune e inviata per lettera raccomandata A.R. ai proprietari e possessori dei terreni interessati, ovvero con PEC a firma certificata, o altro mezzo idoneo al riscontro del suo ricevimento.
2. In allegato alla comunicazione di inizio lavori il ricercatore trasmette al comune anche la denuncia di esercizio di cui all'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 e al Titolo II Capo I del D.P.R. 128 del 9 aprile 1959.

#### **Art. 9 - Azioni a tutela del proprietario dei terreni interessati.**

1. Il proprietario o il possessore dei fondi interessati può presentare al comune motivata richiesta di prestazione di garanzia fidejussoria a copertura degli eventuali danni e mancati redditi che potranno essere provocati sulla proprietà nel corso dei lavori di ricerca, allegando una relazione che ne giustifichi l'entità.
2. Il Responsabile del SUAP, sulla base della valutazione della richiesta e in contraddittorio tra ricercatore e proprietario del fondo, sentito il Settore III, stabilisce l'entità ed il termine di prestazione della garanzia nell'entità stabilita.
3. La garanzia fidejussoria da parte di Istituto Bancario, Assicurazione o Finanziaria di provata solidità, sulla

quale il comune si riserva di esprimere il parere vincolante di accettazione, è depositata presso il comune e la sua eventuale attivazione sarà oggetto di verifica delle circostanze acclarate dal proprietario in contraddittorio col ricercatore, mediante idonea presentazione di idonea documentazione all'uopo asseverata e dichiarazione dei danni subiti o meno ai sensi di legge, da parte di entrambe le parti.

#### **Art. 10 – Proroga del permesso.**

1. Qualora, nell'ultimo anno di validità del permesso di ricerca, il titolare del permesso di ricerca ravvisi l'esigenza di una proroga del termine, presenta al comune competente istanza in tal senso almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso di ricerca, corredata da relazione tecnica descrittiva degli interventi attuati, dei risultati ottenuti e degli interventi ancora da realizzare, con indicazione dei tempi di attuazione.
2. Il Responsabile del SUAP, condotte le opportune verifiche e ravvisata come effettiva la necessità di proroga, concede la proroga stessa entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, subordinandola all'eventuale adeguamento della fidejussione in termini di tempo e di entità della garanzia e dandone contemporaneamente comunicazione alla Regione.
3. Ove non ravvisi motivi per concedere la proroga della ricerca, il Responsabile SUAP procede come indicato ai commi 7 e 8 dell'art. 5.

#### **Art. 11 – Esito della ricerca**

1. Durante la vigenza del periodo di ricerca il titolare del permesso, ove i risultati della ricerca abbiano dato esito positivo, oltre agli obblighi sanciti dall'art. 16 del regolamento regionale, può richiedere il riconoscimento di acqua minerale o termale al Ministero della Salute ai sensi del D.Lgs. 8 ottobre 2011, n.176.
2. Il riconoscimento, ove ottenuto, deve essere consegnato al comune e alla Regione contestualmente alla relazione di fine ricerca. I costi sostenuti per ottenere il riconoscimento saranno conteggiati nelle spese sostenute ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della legge.

#### **Art. 12 - Trasferimento del permesso di ricerca**

1. Il permesso di ricerca è titolo trasferibile ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti indicati al comma 1 dell'art. 5.
2. Ai fini dell'assenso del comune al trasferimento del permesso di ricerca, il titolare presenta domanda con allegati i documenti atti a comprovare l'idoneità tecnica, economica, professionale ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14 – comma 11 della legge, a carico del soggetto subentrante.
3. Il responsabile del procedimento SUAP, accertata la idoneità del soggetto, rilascia N.O. al trasferimento del permesso di ricerca.
4. Il permesso di ricerca viene trasferito con provvedimento del SUAP a seguito di idonea domanda presentata dal soggetto subentrante, alla quale venga allegata copia del contratto sottoscritto e fidejussione sottoscritta dal subentrante. Con l'atto di trasferimento il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di rilascio del permesso di ricerca. La presentazione della garanzia fidejussoria del subentrante consente di restituire quella in capo al soggetto ricercatore originario.

#### **Art. 13 - Cause di cessazione del permesso di ricerca.**

1. Qualora il comune venga a conoscenza dell'esistenza di una delle cause di decadenza individuate dal comma 3 dell'art. 12 della legge procede entro 10 giorni all'avvio del procedimento di decadenza ed unitamente alla contestazione dei motivi al titolare del permesso di ricerca, assegnando un termine, non inferiore ai 15 giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni.
2. Il Responsabile del SUAP assumerà le sue conclusioni entro un termine di 15 giorni dal ricevimento di eventuali controdeduzioni che dovranno essere comunicata al soggetto ricercatore entro il 60° giorno successivo alla notizia del motivo di decadenza.
3. In caso di pronuncia di decadenza il titolare del permesso di ricerca non può chiedere rimborsi al comune. Restano valide inoltre tutte le eventuali motivazioni che possano far decidere il comune sull'attivazione delle fidejussioni prestate a garanzia della buona conduzione della ricerca e a tutela delle proprietà terze.
4. In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico che esigano la revoca del permesso di ricerca ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/90, il Responsabile del SUAP invierà al titolare del permesso di ricerca notizia di avvio del procedimento in tal senso, assegnando 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento il termine utile per presentare eventuali osservazioni nonché per la comunicazione dei dati che il titolare del permesso ritenga utili ai fini della determinazione dell'eventuale indennizzo.
5. Al termine del periodo indicato al comma precedente, il Responsabile SUAP, con proprio provvedimento, valutate le eventuali osservazioni presentate, potrà disporre o meno la revoca del permesso di ricerca ed

eventualmente determinare il relativo indennizzo.

6. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dal ricevimento della notizia del suo avvio.

7. Il Responsabile del SUAP, in caso di prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, terminato il controllo circa eventuali danni provocati al proprietario dei terreni oggetto di permesso, autorizza lo svincolo della polizza fideiussoria. Analogamente si procederà allo svincolo della fideiussione prestata per il rilascio del permesso di ricerca.

#### **Art. 14 – Relazione di fine ricerca**

1. Al termine del periodo di ricerca il titolare del permesso consegna al comune relazione tecnica contenente:
  - dati di portata;
  - caratteristiche chimico fisiche dell'acqua captata;
  - opere realizzate;
  - importi delle spese sostenute;
  - altro materiale ed informazioni che siano stati previsti nell'atto di rilascio del permesso di ricerca.
2. Il ricercatore fornisce inoltre copia dell'eventuale Decreto del Ministero della Sanità che riconosce le caratteristiche dell'acqua dichiarandone la caratteristica "termale" o "minerale" ai sensi della normativa vigente.

### **PARTE II**

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE**

#### **Art. 15 – Ammissibilità della concessione della coltivazione.**

1. Ai sensi del comma 12 dell'art. 14 della legge, con i successivi articoli viene disciplinato il rilascio della concessione di coltivazione.
2. La concessione di coltivazione può essere rilasciata a seguito degli esiti della ricerca di cui alla Parte I ovvero ove intervenga cessazione, rinuncia, decadenza o revoca di concessione precedente, nei casi previsti dagli articoli 26, 27 e 28 della legge.
3. Una volta presentata la relazione di fine ricerca di cui al comma 3, art. 14 della legge ed al fine di verificare se ci siano gli elementi per dare inizio alla procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione di coltivazione, il Responsabile del SUAP trasmette copia dell'istanza al Settore III e, in via preliminare e sulla base delle informazioni fornite dal titolare del permesso di ricerca, acquisisce i pareri preventivi relativi alle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili se le informazioni necessarie e i pareri non siano già contenuti nella relazione finale e forniti durante l'ottenimento del permesso di ricerca. Sono significativamente necessari i pareri della competente Autorità di bacino sul bilancio idrico dell'area territoriale interessata, dell'AATO e della Regione. Del contenuto dei pareri acquisiti sarà tenuto conto anche ai fini della predisposizione dello schema di convenzione.
4. Il Responsabile del SUAP stabilisce altresì l'importo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, ove lo stesso non risulti vincitore della procedura di individuazione, da parte del concessionario e ne dà adeguata pubblicità nell'ambito del bando.
5. Il Responsabile del Settore III, sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione di fine ricerca, e tenuto conto dei pareri forniti al comune su richiesta del SUAP, ovvero dei pareri forniti in fase di permesso di ricerca, provvede alla predisposizione del bando e dello schema di convenzione allo stesso allegato.
6. Nei casi nei quali si renda necessario dare avvio ad una procedura di evidenza pubblica a seguito di mancato rinnovo della concessione, in caso di decadenza o di rinuncia del precedente concessionario, ai fini della predisposizione del bando di gara, il Settore III predispone una apposita relazione tecnica riepilogativa sulle caratteristiche della risorsa (tipi di opere di presa, adduzione, portate, caratteri chimico-fisici dell'acqua, riconoscimenti ministeriali, ecc.) basata sui documenti disponibili presso il comune, l'ex – concessionario e gli uffici della Regione Toscana.

#### **Art. 16 - Procedura ad evidenza pubblica: fase preliminare.**

1. Al fine di consentire la piena conoscenza dell'oggetto della gara, il Responsabile del Settore III dispone la pubblicazione integrale del bando all'albo pretorio e sul sito web del comune per la durata di almeno 90 giorni e, sinotticamente anche sul BURT, rendendo disponibile presso gli uffici comunali la documentazione tecnica ed economica fornita con la relazione di fine ricerca.
2. Le istanze di partecipazione alla gara per l'attribuzione della concessione dovranno pervenire entro il termine e con le modalità stabilite dal bando, corredate dalla documentazione indicata dalla legge e dagli allegati C con

esclusione di quanto indicato al punto 4 della lett. e), e D del regolamento regionale.

3. Nel caso di procedura per concessione di coltivazione per nuove aree, ovvero diverse o più estese rispetto a quelle oggetto di cessazione, decadenza o revoca, insieme alla documentazione indicata al comma 2 deve essere presentata richiesta di nuovo permesso di ricerca con le modalità disciplinate dalla Parte I del regolamento.

4. Il Responsabile del Settore III, con proprio provvedimento, nomina la Commissione di gara composta dallo Responsabile del Settore III, o suo delegato, con funzione di Presidente, Segretario Generale o suo delegato e Responsabile del SUAP o suo delegato e da segretario verbalizzante scelto tra il personale disponibile dell'A.C.

5. Si considera valida la procedura anche in presenza di una sola istanza, a condizione che la commissione valuti il progetto complessivamente adeguato rispetto ai criteri fissati dal bando.

6. La Commissione di gara provvede all'esame dei documenti prodotti al fine di valutare la ammissibilità dell'istanza e, ove lo ritenga opportuno, può richiedere eventuali chiarimenti rispetto alla documentazione presentata.

#### **Art. 17 – Procedura di evidenza pubblica: istruttoria delle istanze.**

1. La Commissione di gara, entro il quinto giorno dall'inizio dell'istruttoria avvia la verifica del possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi dei soggetti richiedenti sulla base della documentazione allegata alle istanze e con riferimento al dettato della legge. La verifica negativa implica il rigetto dell'istanza.

2. Entro 15 giorni utili a decorrere dalla presentazione delle istanze, il Presidente della Commissione di gara trasmette le domande stesse, corredate di tutta la documentazione tecnica prevista dal regolamento regionale, ai competenti uffici tecnici regionali del Genio civile che collaboreranno all'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici del Genio civile trasmetteranno il proprio parere entro il termine massimo di 60 giorni utili dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2. In caso di richiesta di integrazioni, le stesse dovranno essere richieste dagli uffici del Genio civile al comune una sola volta ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

4. Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti al genio civile, il Presidente della Commissione di Gara provvede alla trasmissione della documentazione ai seguenti enti, previsti dalla legge all'art. 15 della legge:

- AATO;
- Autorità di Bacino;
- Regione presso Ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;
- Ulteriori uffici ed enti preposti ad eventuali altri vincoli vigenti sul territorio (vincolo militare, idrogeologico, paesaggistico-ambientale, ecc.).

che devono far pervenire il proprio parere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

5. Le eventuali implicazioni di ordine ambientale e urbanistico-edilizie relative alla concessione saranno esaminate dal Responsabile del Settore III (Presidente della Commissione di gara) in sede di esame della documentazione tecnica e ove emergessero incoerenze rispetto ai piani di governo del territorio sovra-ordinati, opere illegittime o difformità rispetto a titoli edilizi rilasciati, queste sono motivo di rigetto dell'istanza.

6. Gli enti interpellati esterni all'A.C. possono chiedere elementi integrativi alla documentazione una sola volta e nel termine massimo di 15 giorni utili dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora gli uffici o gli enti interessati necessitino di elementi integrativi ai fini dell'espressione del parere, la successiva richiesta di documentazione fatta dal comune al soggetto richiedente dà luogo a sospensione dei termini del procedimento.

7. Decorso il termine indicato al comma 4 per l'espressione dei pareri il Presidente della Commissione di gara può attivare le procedure di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 (conferenza di servizi), o prescinde da essi, concludendo le procedure di cui ai commi seguenti.

8. La Commissione di gara, al termine del procedimento sopra descritto, conclusa la fase di verifica di cui al comma 1, procede con la valutazione comparata di tutti gli elementi acquisiti ed individua il vincitore della procedura di evidenza pubblica. L'esito della gara è pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune e ne viene data comunicazione ai soggetti partecipanti.

9. Esperita la pubblicità, il provvedimento di rilascio della concessione è subordinato:

- a) alla acquisizione, da parte del vincitore di gara, del parere favorevole di V.I.A. qualora l'intervento ricada fra quelli previsti dalla L.R. 10/2010 e ss. mm. ed ii. nei casi previsti dal presente regolamento;
- b) nei casi diversi da quelli per cui il procedimento di evidenza pubblica sia stato promosso per la casistica elencata al comma 6 dell'art. 15, al versamento nelle casse comunali della somma stabilita nel bando a copertura delle spese effettuate per la ricerca, nel caso che il vincitore della procedura di evidenza pubblica sia un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca;

- c) alle operazioni di delimitazione definitive della concessione ed alla redazione del verbale di delimitazione da parte del Settore III o Tecnico professionista esterno, appositamente individuato dal comune. Tutti gli oneri e spese comunque denominate per l'affidamento dell'incarico di delimitazione dell'area e redazione del verbale a soggetto esterno all'A.C. sono integralmente a carico del vincitore della gara;
  - d) alla firma della convenzione allegata al bando di gara;
  - e) alla presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 17 della legge da parte di Istituto Bancario, Assicurazione o Finanziaria di provata solidità, sulla quale il come si riserva di esprimere il parere vincolante.
10. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dall'ottenimento dei pareri degli enti esterni all'A.C, ovvero dalla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi o dal provvedimento motivato che vi prescinde di cui al comma 7.
11. Tutti gli eventuali provvedimenti di rigetto/diniego verranno comunicati ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

#### **Art. 18 - Provvedimento di rilascio della concessione**

1. La concessione per la coltivazione delle acque viene rilasciata con provvedimento del Responsabile del Settore III e contiene almeno gli elementi indicati all'articolo 15 – comma 2 della legge. Essa è trasmessa al SUAP per gli adempimenti di cui al successivo comma.
2. Trattandosi di titolo che presuppone autorizzazione all'utilizzazione commerciale dell'acqua, la concessione dovrà essere seguita da autorizzazione unica del Responsabile SUAP ai fini dell'avvio dell'attività.
3. Qualora il concessionario intenda assegnare alla concessione una denominazione diversa da quella assegnata in fase di permesso di ricerca, ovvero diversa da quella posseduta dalla concessione cessata, decaduta o revocata, il Responsabile SUAP verificherà, nella fase di stesura del provvedimento finale, la ammissibilità della denominazione proposta dal privato.
4. Al provvedimento di rilascio della concessione sono allegati:
  - la cartografia sulla quale sono riportati il perimetro dell'area di concessione e quello delle aree di rispetto;
  - il verbale di delimitazione della concessione;
  - la convenzione stipulata tra il comune ed il concessionario;
  - altri elementi ritenuti pertinenti ai fini della durata quali programma dei lavori, progetto dello stabilimento, valorizzazione, ecc.
5. Il provvedimento di rilascio della concessione viene inviato, assieme alla documentazione geologica ed alle cartografie prodotte, alla Regione presso Ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie, ai fini della individuazione delle zone di protezione ambientale di cui all'articolo 18 della legge
6. Il titolare della concessione è tenuto a presentare denuncia di esercizio ai sensi del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 624/1996.

#### **Art. 19 - Azioni a tutela del proprietario dei terreni interessati.**

1. Il proprietario o il possessore dei fondi interessati dalla concessione può presentare al comune motivata richiesta di prestazione di garanzia fideiussoria a copertura degli eventuali danni e mancati redditi che potranno essere provocati sulla proprietà nel corso della coltivazione, allegando una relazione che ne giustifichi l'entità.
2. Il Responsabile del Settore III, sulla base della valutazione della richiesta e in contraddittorio tra concessionario e proprietario del fondo, stabilisce l'entità ed il termine di prestazione della garanzia nell'entità stabilita.
3. La garanzia fidejussoria è deposita presso il comune e la sua eventuale attivazione sarà oggetto di verifica delle circostanze acclarate dal proprietario in contraddittorio col ricercatore, mediante idonea presentazione di idonea documentazione all'uopo asseverata e dichiarazione dei danni subiti o meno ai sensi di legge, da parte di entrambe le parti.

#### **Art. 20 – Misura del deposito cauzionale**

1. Fermo restando il limite minimo prescritto dalla legge (75.000,00 Euro), il deposito cauzionale di cui all'art. 17 della legge è calcolato con riferimento alle spese previste dal programma di coltivazione per il ripristino ambientale dell'area, al monitoraggio degli effetti sull'ambiente eventualmente indicati a conclusione del procedimento di V.I.A., nonché in relazione al programma industriale, agli investimenti e alla loro modalità di attuazione a seguito di loro verifica e/o collaudo.
2. Il deposito cauzionale può essere effettuato mediante versamento in denaro presso la Tesoreria comunale, ovvero mediante prestazione di garanzia fidejussoria rilasciata da Istituto Bancario, Assicurazione o Finanziaria di provata solidità, sulla quale il comune si riserva di esprimere il parere vincolante di accettazione, di durata

superiore almeno di 1 anno a quella del tempo occorrente ad attuare tutti gli interventi del programma di coltivazione e del piano industriale.

3. La garanzia fidejussoria potrà essere oggetto di riduzione in ordine alla verifica/collaudato positivo degli interventi programmati, su richiesta del concessionario o suoi aventi causa e dietro presentazione di nuova garanzia fidejussoria calcolata su quanto ancora da attuare del programma e del piano industriale.

#### **Art. 21 – Autorizzazione sanitaria**

1. L'attività di coltivazione del giacimento non può essere iniziata dal concessionario senza aver preventivamente acquisito la prescritta autorizzazione sanitaria.

2. Per le concessioni di acqua termale il concessionario presenta all'ufficio SUAP la richiesta di rilascio di autorizzazione sanitaria, allegando la documentazione necessaria sulla base della modulistica regionale. L'ufficio SUAP trasmette la domanda di autorizzazione sanitaria all'attività termale all'ufficio regionale competente.

3. L'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è soggetta alle prescrizioni dell'art. 41 della legge (cfr anche artt. 6 e 22 del D.Lgs. n. 176/2011) e con essa, prima dell'inizio dell'attività, il concessionario deve presentare la comunicazione ai fini della certificazione sanitaria come dettato dal regolamento CE 852/2004.

4. Entro 5 giorni il SUAP trasmette la comunicazione ai fini sanitari di cui al comma 3, corredata della documentazione necessaria, alla competente USL per la registrazione.

#### **Art. 22 – Convenzione per l'esercizio della concessione- Canone e oneri**

1. La convenzione prevista dall'art. 22 della legge viene definita dal Responsabile del Settore III sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale.

2. La convenzione disciplina, oltre a quanto previsto dalla legge:

- eventuali agevolazioni per l'utilizzo dei servizi termali rivolte ai cittadini del comune;
- le misure volte a tutelare la risorsa naturale ed a garantire la disponibilità della risorsa a tutti i concessionari;
- l'utilizzo di vetro per l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua minerale;
- programma di coltivazione con piano d'investimento che valorizzi la risorsa idrica e determini ricadute positive sul territorio nel contesto storico e culturale del comune di Montopoli V.A.;
- quant'altro la Giunta ritenga necessario.

3. L'entità del *canone per la concessione* di cui all'art. 22 comma 1 della legge è stabilita in base alla quantità, ai valori di mercato, alla qualità e alla tipologia d'uso dell'acqua imbottigliata e utilizzata, nonché in misura proporzionarla all'impatto che il prelievo di acqua ha sul territorio, opportunamente valutati dalla Giunta comunale.

4. L'entità degli *oneri diretti e indiretti* di cui all'art. 22 comma 5 della legge è stabilita tenendo conto dei seguenti parametri:

- costi per le funzioni istruttorie, indagini tecniche, di vigilanza e per spese generali del comune;
- impatto ambientale che la concessione mineraria ha sul territorio comunale sulla scorta delle procedure di cui al Titolo III della legge n. 10/2010 (V.I.A.);
- contenuto del programma di coltivazione, sua attuazione, piano industriale e piano degli investimenti programmati.

5. Il corrispettivo degli oneri diretti e indiretti si applica per ogni giorno solare a decorrere dall'anno in cui viene sottoscritta la convenzione e il loro pagamento deve essere fatto dal concessionario in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Art. 23. Pagamento del canone.**

1. La quantificazione del canone dovuto per le acque termali è effettuata sulla base dei dati stabiliti nella legge e sulla quantificazione dell'acqua utilizzata come risultante dai dati rilevabili dai misuratori installati a cura del concessionario. In caso di mancanza di dati certi (guasti ai misuratori o altro) si applicherà il massimale previsto per la fascia di portata di appartenenza.

2. La quantificazione del canone per le acque minerali e di sorgente è effettuata sulla base di quanto previsto all'art. 22 della legge e di quanto stabilito nella convenzione, parte integrante del provvedimento di concessione.

3. I canoni sono corrisposti in una unica soluzione annua posticipata entro il termine stabilito in convenzione e ad essi, in caso di ritardo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge.

4. Gli importi dei canoni sono aggiornati con provvedimento del Responsabile del Settore III, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge (variazione indice ISTAT prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).



#### **Art. 24 – Sospensione dei lavori**

1. Nell'ambito del periodo di validità della concessione può essere richiesta dal concessionario, la autorizzazione a sospendere i lavori di coltivazione del giacimento, ai sensi dell'art.16 – comma 1 – della legge.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da relazione che riporti le motivazioni della sospensione dei lavori e le prospettive di ripresa dell'attività. Il Comune può chiedere integrazioni a sostegno delle previsioni del concessionario.
3. La sospensione dei lavori è autorizzata, se valutata ammissibile, con provvedimento del Responsabile del SUAP, sentito il responsabile del Settore II, e contiene indicazione della durata, che non potrà essere superiore a sei mesi, e delle eventuali condizioni alle quali è sottoposta la autorizzazione.

#### **Art. 25 – Programmi annuali dei lavori**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti concessionari sono tenuti a trasmettere al SUAP del comune dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori nonché sul rispetto degli obiettivi gestionali previsti in convenzione e programma degli interventi previsti per l'anno successivo, secondo quanto previsto all'art. 16 - comma 2bis – della legge.
2. Nel caso che il programma dei lavori per l'anno successivo preveda la realizzazione di nuove opere di presa, allo stesso dovranno essere allegati, in duplice copia, relazione descrittiva, relazione geologica e cartografia con localizzazione dell'intervento programmato, che il SUAP provvederà a trasmettere al responsabile del Settore III.
3. L'intervento è approvato con provvedimento del responsabile del Settore III a seguito di istruttoria sulla documentazione presentata. Il provvedimento contiene le prescrizioni relative alla restituzione delle acque di ricerca eventualmente rinvenute, ai sensi dell'art.11 bis della L.R. n. 20/2006.
4. A seguito della realizzazione della nuova opera di presa il concessionario dovrà relazionare in merito al reperimento o meno di falda acquifera e all'esito delle analisi dell'acqua reperita, entro 60 giorni dalla posa.
5. In caso di esito positivo, qualora si sia reperita risorsa assimilabile all'acqua già riconosciuta dal Ministero della Sanità, o a seguito di acquisizione di nuovo riconoscimento, al fine della messa in produzione della nuova opera di presa, si provvederà alla definizione della sua portata di esercizio ed alla richiesta di individuazione dell'area di rispetto.
6. A seguito di istruttoria sulla documentazione fornita dal concessionario, si provvederà ad aggiornare l'atto di concessione con la ridefinizione della portata di concessione e con la nuova area di rispetto.

#### **Art. 26 – Ampliamento della concessione**

1. Fatti salvi i casi nei quali esista agli atti della Regione documentazione idonea a motivare una richiesta di ampliamento della concessione, ai fini della stessa il concessionario interessato presenta domanda di permesso di ricerca come previsto nella Parte I del presente Regolamento. Sulle cartografie saranno riportati i perimetri della concessione esistente e dell'area richiesta come permesso di ricerca.
2. L'istanza per il permesso di ricerca dovrà contenere le prove da esperire a dimostrazione dell'esistenza della stessa falda acquifera della limitrofa concessione e del cui esito sarà data relazione al termine della ricerca, ai fini della valutazione della domanda di ampliamento della concessione.
3. La domanda di ampliamento sarà valutata e, se del caso, ammessa secondo le procedure indicate nella Parte I del presente Regolamento, significando che gli elaborati di cui all'allegato C del regolamento regionale saranno prodotti se non risultino già in possesso del comune.

#### **Art. 27 – Interesse pubblico - Riduzione dell'area oggetto di concessione di coltivazione.**

1. Anche in relazione all'art. 21 della legge, l'area di coltivazione può essere interessata da provvedimenti di pubblica utilità e d'interesse pubblico che possono indurre la riduzione dell'area di sfruttamento.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il SUAP procederà alla comunicazione dei motivi e delle decisioni che si intendono assumere al concessionario, con avvio del procedimento reso ai sensi della legge n. 241/1990.
3. Il Comune assegna un termine al concessionario per la presentazione di eventuali contestazioni o comunicazioni che possano essere di supporto all'amministrazione nella quantificazione dell'indennità che l'amministrazione dovrà corrispondere in funzione delle decisioni assunte.
3. Il procedimento si concluderà nel termine di 90 giorni a decorrere dall'avvenuta ricezione della comunicazione dell'avvio di procedimento.

#### **Art. 28 - Trasferimento della concessione**

1. Il concessionario che intenda trasferire, con atto tra vivi, la concessione è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione al SUAP.

2. La domanda dovrà essere corredata da tutti i dati relativi al soggetto al quale si intende cedere la concessione e della documentazione di cui all'allegato D del regolamento regionale, al fine di consentire al comune la verifica dell'idoneità del soggetto subentrante.
3. Il SUAP verifica la completezza della documentazione prodotta e compie i dovuti accertamenti a seguito dei quali rilascia, o meno, la autorizzazione al trasferimento che potrà avvenire solo subordinatamente alla firma della nuova convenzione da allegare alla concessione con relativa polizza fidejussoria in sostituzione di quella presentata dal concessionario originario.
4. A seguito dell'avvenuto trasferimento il soggetto subentrante presenta al comune istanza di intestazione della concessione allegando copia autentica del contratto stipulato.
5. Il SUAP provvede alla variazione dell'atto di concessione con modifica del soggetto intestatario. A seguito della nuova intestazione saranno re-intestate anche le autorizzazioni sanitarie.

#### **Art. 29 - Contratti di somministrazione**

1. Il concessionario che intende concedere ad altri l'uso di parte delle acque oggetto di concessione, tramite la stipula di apposito contratto di somministrazione (cfr art. 24 della legge), deve presentare apposita istanza al SUAP del comune comune corredata da:
  - relazione tecnica dalla quale si individuino il quantitativo di acqua da concedere in somministrazione e siano illustrate le modalità tecniche di somministrazione;
  - relazione programmatica che riporti le modalità e le localizzazioni di utilizzo dell'acqua data in somministrazione nonché le necessarie informazioni relative al soggetto destinatario del contratto;
  - lo schema di contratto di somministrazione.
2. Il comune autorizza, o meno, la stipula del contratto di somministrazione verificata la compatibilità dello stesso con il piano industriale allegato all'atto di concessione.
3. Il contratto di somministrazione può essere stipulato solo dopo l'eventuale rilascio della autorizzazione da parte del SUAP.

#### **Art. 30 – Rinnovo delle concessioni**

1. La domanda di rinnovo di concessione deve essere presentata entro il termine di 120 giorni prima della data di scadenza della concessione stessa.
2. La domanda di rinnovo di concessione è corredata dalla documentazione di cui all'Allegato C del Regolamento regionale – lettere a), b), c) e d), con le seguenti precisazioni:
  - l'elaborato di cui alla lettera e) è presentato se non già presente agli atti del Comune o per le parti mancanti o nelle quali siano intervenute variazioni di rilievo;
  - l'elaborato di cui alla lettera f) è presentato se non già presente agli atti o nel caso ne venga proposta una modifica.
3. La domanda di rinnovo viene istruita dal responsabile del procedimento in analogia a quanto previsto agli artt. 16 e 17 del presente regolamento per il rilascio di di nuova concessione, fatta eccezione per la procedura di gara e precisando che in luogo della commissione di gara opera il Responsabile del SUAP di concerto al Responsabile del Settore III.
4. Il rinnovo di concessione viene rilasciato con provvedimento analogo a quello di rilascio di concessione, come disciplinato all'art. 18 del presente regolamento.

#### **Art. 31 - Funzioni di vigilanza**

1. Il responsabile del Settore III con il Servizio "Ambiente", attraverso ispezioni dirette e/o avvalendosi di altre strutture comunali e/o col sussidio di enti esterni, con cadenza almeno annuale, vigila affinché il permesso di ricerca e la concessione siano gestite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, dal permesso di ricerca o atto di concessione e relativa convenzione, verificando che:
  - l'attività di ricerca non sia iniziata prima della comunicazione da inviare al comune con le modalità ed i tempi riportati nel comma 1 dell'art.8 quinquies della legge;
  - l'attività di ricerca sia avviata sulla base del programma dei lavori convenuto e non sia sospesa per un periodo superiore ai tre mesi, in mancanza di n.o. del responsabile del SUAP;
  - il titolare del permesso di ricerca non commercializzi le acque captate;
  - la relazione annuale sullo svolgimento dei lavori effettuati e del programma di quelli da effettuare nei successivi dodici mesi da parte del titolare del permesso di ricerca e da parte del titolare della concessione arrivi entro i termini previsti dalla legge;
  - al termine dei lavori di ricerca ed al termine della concessione, ovvero in caso di cessazione dell'attività, sia realizzato il ripristino ambientale previsto dalla legge e siano messe in sicurezza le opere di captazione

- e di adduzione realizzate, con l'integrale rispetto della convenzione in caso di concessione alla coltivazione;
- il permesso di ricerca e la concessione non siano stati trasferiti senza la previa autorizzazione prevista dalla legge;
  - siano pagati regolarmente i canoni previsti per il permesso di ricerca e per la concessione nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento;
  - in caso di ritardo di pagamento del canone, siano corrisposte le maggiorazioni previste dalla legge, avviando, in caso di mancato pagamento per due anni consecutivi, la procedura di decadenza della concessione prevista dalla legge;
  - non sia sospesa l'attività di concessione senza il necessario preventivo consenso del comune;
  - siano installati gli appositi apparecchi di misura, i misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura massima e minima da collocare entro il perimetro della concessione ai sensi dell'art. 29 della legge, e che gli stessi non risultino manomessi ovvero correttamente mantenuti;
  - siano regolarmente trasmessi ogni tre mesi, al comune ed alla struttura regionale competente, i dati riportati nei registri, ai sensi dell'art. 29 comma 3 della legge;
  - l'attività di coltivazione sia effettuata entro il termine di validità della concessione o il concessionario abbia provveduto a richiedere il rinnovo della concessione.
2. Fatto salvo per la verifica sul corretto pagamento del canone e dei diritti che vengono accertate d'ufficio, le eventuali infrazioni rilevate devono essere verbalizzate dall'organo di vigilanza che ne rilascerà una copia al titolare del permesso di ricerca o di coltivazione e ne trasmetterà una copia al responsabile del SUAP.
3. Il responsabile del SUAP provvede, entro 15 giorni, alla contestazione formale dando in tal modo avvio al procedimento del provvedimento previsto dalla legge per l'inadempienza rilevata. Con l'avvio del procedimento, reso ai sensi della legge n. 241/1990, verrà comunicato che le eventuali osservazioni dovranno essere prodotte entro e non oltre il termine di 15 giorni dal suo ricevimento.
4. Al termine del periodo indicato e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, il responsabile del SUAP adotta il provvedimento previsto dalla legge.

#### **Art. 32 - Sanzioni**

1. Le sanzioni per il mancato rispetto della legge, del regolamento regionale e del presente regolamento sono quelle indicate dall'art. 47 della legge.
2. I proventi delle sanzioni sono incassati in apposito capitolo di Bilancio del comune di Montopoli in Val d'Arno e sono destinate anche ad interventi di ripristino e tutela dell'ambiente e del paesaggio.

#### **Art. 33 - Efficacia del Regolamento – Abrogazione di norme previgenti.**

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ai sensi di legge.
2. Dalla data dell'esecutività della delibera di approvazione di cui comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali, comunque disposti, che disciplinano la materia, che risultino in contrasto o incompatibili.

